

IL MARGINE

C CHI SIAMO

U ULTIMI NUMERI

A ARCHIVIO

N NOVITA'

L LINK

C CERCA

C CONTATTI

fede
CULTURA
politica
DIALOGO

[torna al sommario del numero](#)

RESISTITE FORTES IN FIDE. GIUSEPPE DOSSETTI E IL "DIRITTO DI RESISTENZA"

Fulvio de Giorgi

Questa trascrizione - non rielaborata dall'autore - costituisce un'prima schematica anticipazione di una ricerca in corso.

Storia della resistenza e storia del diritto di resistenza

Nella valutazione della guerra di liberazione emerge la categoria di *guerra civile*, che ha avuto peraltro una storia contrastata: proposta in un primo momento dagli azionisti, è stata poi, come è noto, la bandiera della destra. È strano, a mio modo di vedere, come non si sia fatto osservare che, forse, il concetto che meglio definisce la guerra di liberazione è proprio quello di *resistenza*. Da questo punto di vista, un'indicazione felice è venuta, non molto tempo fa, da Francesco Traniello, il quale ha indicato l'utilità di studiare il diritto di resistenza in riferimento agli anni '30 - '40.

A me pare che lo studio del diritto di resistenza e la riflessione sulla presenza di questo tema aiutino a distinguere i vari filoni che hanno caratterizzato le sensibilità che confluirono nella guerra di liberazione, nella resistenza. Il diritto di resistenza ebbe un'importanza maggiore in quegli ambienti intellettuali che giunsero all'antifascismo dopo essere stati a modo loro fascisti. Due sono i principali ambienti: da una parte i gentiliani di sinistra, dall'altra alcuni intellettuali cattolici (in particolare quelli legati al medievalismo dell'Università Cattolica). Sia i gentiliani di sinistra che gli intellettuali cattolici evidentemente si ricollegano a ambienti scientifico-accademici: la riflessione sul diritto di resistenza è infatti una riflessione, più che politica, di scienza giuridica, di filosofia del

diritto, di elaborazione intellettuale, che certi ambienti dell'antifascismo non potevano facilmente condividere. Ma perché questo diritto di resistenza non è così forte nell'antifascismo della prima ora, quello che venne sconfitto da Mussolini nel 1922-25? Il momento di svolta - come sappiamo - è tra il delitto Matteotti e il 1925 (che segna l'avvio della dittatura vera e propria). In quel periodo il punto di riferimento che si aveva sul diritto di resistenza era l'elaborazione di un importante studioso oltre che uomo politico: Vittorio Emanuele Orlando, il quale aveva distinto nel diritto di resistenza tre aspetti:

- 1) resistenza individuale;
- 2) resistenza collettiva legale;
- 3) resistenza collettiva illegale o rivoluzionaria.

In fondo la linea dell'Aventino era quella della resistenza collettiva legale. L'Aventino fu sconfitto, fallì e prevalse la dittatura di Mussolini e l'avvio del fascismo come regime. Quindi cadde quest'ipotesi di resistenza collettiva legale. È interessante un articolo apparso su "Critica fascista" nel 1925 che si intitola *Legittimità della resistenza*, in cui si sostiene che non esiste una legittimità della resistenza legale. Le uniche vie che rimangono, sostiene l'articolo, sono quelle o della resistenza individuale o della rivoluzione. In effetti gli antifascisti sconfitti imboccarono queste due vie dal 1925.

C'è una prima via la cui prospettiva è quella di continuare la guerra civile iniziata dal fascismo. Gramsci parla di guerra civile e Nenni anche parla di guerra civile: sono le forze di sinistra, socialisti e comunisti, che vogliono che la lotta al fascismo sbocchi nella rivoluzione proletaria.

L'altra opposizione è quella di tipo individuale che pensava che il fascismo fosse malattia morale e barbarie (è la posizione di Benedetto Croce) rispetto al quale si poteva opporre una obiezione di coscienza individuale. Ricordiamo infatti il discorso del Croce al Senato del 1929 sui Patti Lateranensi in cui riaffermava il primato della

coscienza individuale. Tale obiezione di coscienza diveniva un'opera di educazione morale che poteva anche accettare la dissimulazione onesta (cioè un formale ossequio al regime) per avere in realtà lo spazio di formare le coscienze interiormente.

Una via diversa che coniuga queste due è quella che a partire da un'obiezione di coscienza vuole sviluppare una rivoluzione liberale: è in questo contesto che riemerge l'interesse per il *diritto di resistenza*. È la posizione di Gobetti, poi di Dorso e di Rosselli, quindi del socialismo liberale di Rosselli e di "Giustizia e libertà".

Ma l'aspetto più interessante è di quegli ambienti che partono non dall'antifascismo ma dal fascismo: i gentiliani di sinistra che erano laicisti (e quindi già ebbero un colpo nel '29 con il Concordato) e guardavano con interesse a Croce e leggevano De Ruggero (*La storia del liberalismo*, dove si parlava del diritto di resistenza), pensavano al fascismo come rivoluzione corporativa e furono delusi anche in questo e quindi si staccarono dal fascismo. Mi riferisco a personalità come Calogero soprattutto, ma anche come Giorgio Candeloro, personalità che pure furono in contrasto a Pisa con Gentile come Capitini (che in questo periodo riprende Gandhi e la resistenza come non violenza). Collegato a Gentile tramite l'ambiente dell'Enciclopedia italiana c'era Gioele Solari, fautore di un idealismo sociale e studioso di Mario Pagano (un autore significativo per il diritto di resistenza). Allievi di Gioele Solari furono Bobbio e Alessandro Passerin d'Entrèves.

Un altro alveo interessante è quello del filosofo Giorgio Del Vecchio che era fascista ma propugnava un idealismo critico che sottolineava la categoria della giustizia. Allievi di Del Vecchio erano Battaglia, Gonella e Capograssi.

Da Calogero prenderà il via il movimento liberal-socialista che riprendeva tematiche che erano già del movimento del socialismo liberale di Rosselli e che poi confluirono nel partito d'Azione. Nel manifesto del movimento liberal-socialista si parte dal diritto di resistenza, si insiste sui due

aspetti di libertà e giustizia sostanziale e per realizzare questa giustizia sostanziale e come organo di garanzia non costituzionale, ma di effettiva democrazia, si ipotizza un'Alta Corte di Giustizia.

Anche in ambito cattolico troviamo tematiche simili: diritto di resistenza, giustizia sostanziale e ipotesi di un'Alta Corte.

Una riflessione antica e moderna

Perché è così importante il diritto di resistenza? E cos'è? Parlare di diritto di resistenza significa ammettere e fondare una distinzione tra potere e diritto o tra legalità e legittimità. Può esserci cioè un potere legale *ma non legittimo* perché si ipotizza un ordine giuridico superiore al potere legale. E ciò in due modi: o perché si pensa a un diritto naturale che si collega al diritto divino (giusnaturalismo medioevale che nel '900 rinasce in collegamento al medievalismo) o si pensa alla sovranità popolare come fondamento del potere legale (e quindi una prospettiva che unisce il giusnaturalismo al contrattualismo: è una prospettiva non medioevale, ma moderna). È questa seconda prospettiva, che non fa riferimento al diritto divino ma è laica, che congiungendosi con lo storicismo porta nel '900 a Calogero e a Bobbio.

Per i medievalisti il punto di riferimento è la riflessione di san Tommaso e la critica di san Tommaso alla tirannia fino ad ammettere la possibilità del tirannicidio. San Tommaso distingueva il tiranno *absque titulo* (cioè l'usurpatore che non aveva il titolo per governare e per il quale è possibile anche il tirannicidio) e il tiranno *quoad exercitium* (cioè per il modo in cui aveva esercitato il potere; e per san Tommaso la resistenza a questo tiranno doveva essere esercitata dai magistrati inferiori).

Questa prospettiva fu poi ripresa e rielaborata da Mariana e dai teorici gesuiti del diritto: l'interesse per il diritto di resistenza ricompare infatti nel

periodo delle guerre di religione, anche in ambito protestante, con i *monarcomachi* che teorizzano la possibilità di uccidere il monarca, ma lo troviamo anche in Calvino (e in Calvino ritorna anche l'idea di magistrati per la tutela del popolo).

La svolta moderna del diritto di resistenza è soprattutto con Locke, siamo nel '600: quando si ha una violazione di diritti naturali questa violazione porta allo scioglimento del contratto tra il principe e il popolo e il potere torna al popolo. Sulla base della riflessione lockiana troviamo il diritto di resistenza nelle Dichiarazioni dei diritti nord-americane.

C'era però chi negava il diritto di resistenza, tra il '600 e il '700, e queste negazioni sono di due tipi, che poi ritornano nell'età contemporanea:

1) il diritto di resistenza viene negato dai teorici dell'assolutismo, per i quali deve esserci sempre l'obbedienza (questo tema ritornava nel monismo gentiliano fascista nel '900);

2) un altro modo di negare il diritto di resistenza ed è quello di Kant: anche Kant negava il diritto di resistenza perché teorizzava sì uno stato di diritto ma rispetto al quale non ci poteva essere nulla di superiore, pur ammettendo libertà di critica e di coscienza (è quello che si può definire un monismo liberal-democratico, o potenziale tirannia della maggioranza parlamentare).

Il diritto di resistenza compare nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* nella Rivoluzione Francese nel 1789 nell'articolo 2: sono diritti dell'uomo la libertà, la proprietà, la sicurezza, la resistenza all'oppressione.

Ancora ritorna nella Costituzione giacobina del 1793, all'articolo 35: "quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ogni parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri". Poi con la Costituzione termidoriana, dopo la caduta dei giacobini nel 1795, il diritto di resistenza scompare.

In quegli anni in Italia (gli anni della nascita del cattolicesimo democratico) noi abbiamo le Costituzioni delle Repubbliche Giacobine italiane che si richiamano alla Costituzione Francese del '95 e che quindi non contengono (tranne una) il diritto di resistenza. D'altra parte i movimenti controrivoluzionari sanfedisti si presentano come fautori del legittimismo, e quindi di una guerra santa, di una neo crociata e anch'essi non richiamano il diritto di resistenza.

Tuttavia nel '700 abbiamo due presenze significative in Italia: da una parte nel 1791 l'opera di Nicola Spedalieri, cattolico, *Dei diritti dell'uomo*, che riprende il diritto di resistenza nel senso della Rivoluzione francese ma lo giustifica secondo san Tommaso.

Nel 1799 poi Mario Pagano nella Costituzione della Repubblica partenopea inserì il diritto di resistenza: è il diritto *dell'uomo* contro chi impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà, ma anche il diritto individuale *del cittadino* contro la tirannide ed è il diritto *del popolo* come baluardo di tutti i diritti contro gli abusi fatti dai poteri costituzionali. Nella Costituzione di Mario Pagano è molto interessante l'inserimento dell'Eforato, un'Alta corte che mira al controllo di una effettiva vita liberale e democratica.

In ambito cattolico nella storia successiva, noi possiamo distinguere due linee: c'è una linea democratico-cristiana, tendenzialmente favorevole alla separazione tra Stato e Chiesa e che ammette il diritto di resistenza (da san Tommaso tale linea nell'800 alla riflessione di Vito D'Ondes Reggio e, unendosi alla dottrina di Leone XIII, arriva fino a Sturzo); poi c'è una linea conservatrice, tendenzialmente negativa rispetto al diritto di resistenza, che sottolinea più l'obbedienza e che nell'800 è rappresentata dal gesuita Taparelli D'Azeglio e che poi sfocerà, sposando anche gli insegnamenti di Leone XIII prima e di Pio XI poi, nelle posizioni dei cattolici degli anni '30 e in particolare della "Civiltà cattolica".

Un ruolo decisivo è quello che assume Leone XIII

a partire dall'enciclica *Diuturnum*, poi nell'*Immortale Dei* e nella *Libertas* e nella *Sapientiae christianae*: via via Leone XIII si dimostra sempre più aperto nei confronti del diritto di resistenza. In particolare, nell'ultima, sottolinea la necessità del diritto di resistenza rispetto a certa pavidità dei cristiani. Queste encicliche furono riproposte da Iginio Giordani per l'editrice Studium nel 1942.

Il diritto di resistenza negli anni della formazione di Dossetti

Negli anni '30 (sono gli anni della formazione di Dossetti) abbiamo alcuni avvenimenti importanti: la persecuzione anticristiana in Messico, la violazione del Concordato e il razzismo nella Germania nel Terzo Reich.

Nel mondo cattolico italiano nonostante le censure del fascismo qualcosa si muove: nel '35 appaiono vari interessanti articoli sull'"Amico del clero". Nel numero di settembre c'è una lettera ai tedeschi che si intitola *Resistite fortes in fide. Ai nostri amici tedeschi* durissima contro il nazismo.

Ma l'evento importante è quello della guerra civile in Spagna dove vengono scomodate le riflessioni sulla guerra giusta e quindi sul diritto di ribellione (anche violenta). La "Civiltà cattolica" e la maggior parte del mondo cattolico italiano è a favore di Franco. Diversa la posizione dei cattolici francesi. Sturzo nel '37 scriverà su una rivista francese un articolo contro cui polemizzerà la "Civiltà cattolica". Sturzo richiamava la proporzionalità: la ribellione di Franco è una forma di resistenza eccessiva, che quindi non rispettava il criterio di proporzionalità nella resistenza al male.

La vera svolta si ha nel 1937: in dieci giorni escono tre encicliche decisive di Pio XI e proprio perché sono quasi coincidenti vanno viste come un unico: si ha la *Divini Redemptoris* nel 19 marzo del '37 contro il comunismo ateo, la *Mit brennender Sorge* del 14 marzo sulla situazione tedesca e poi la *Nos es muy conocida* dell'8

marzo del 1937 (la prima in ordine cronologico), sulla situazione messicana.

In questo ordine furono anche stampate, per esempio nell'opuscolo *La parola del Papa*, a cura della giunta diocesana dell'Azione cattolica di Como, con il titolo *Ai senza Dio, alla Germania e al Messico*.

Questi scritti sono importanti perché Pio XI riconosce il diritto di resistenza. Si hanno varie recezioni nel mondo cattolico, tra cui segnalo l'intervento di un vescovo molto noto come monsignor Monterisi che nel '37 scrive una lettera dal titolo *Il segno del cristiano: resistere* e nel '38 *Verso il nuovo Sillabo* (cioè verso la condanna del razzismo).

In questo clima si forma Dossetti che è un giurista; studia a Bologna dal '30 al '34, si laurea in diritto canonico, dal '35 è in Cattolica per perfezionarsi e poi diventa assistente di Del Giudice. "Tra i miei maestri, nelle due Università di Bologna e di Milano "Sacro Cuore" - dice Dossetti - [ci sono] Arturo Carlo Jemolo, Antonio Cicu e Vincenzo Del Giudice che mi diedero la passione per la disciplina che poi ho coltivato e insegnato". Questi autori sono importanti perché in essi c'è una riflessione sul diritto di resistenza, ma certo gli stimoli culturali, spirituali e filosofici che Dossetti pareva raccogliere nell'Università cattolica erano anche altri; per esempio quello di Olgiati che era fondatore dell'Università Cattolica (e fu direttore spirituale anche di Dossetti in quanto membro dell'"Istituto della Regalità") e poi caposcuola della neoscolastica.

Ebbene Olgiati insegnava anche filosofia del diritto e parlava di un diritto naturale inteso come riduzione del diritto alla giustizia (concetto di giustizia sociale); sosteneva anche la politicità del diritto, cioè il diritto finalizzato al bene comune in una società perfetta, e parlava di sintesi di libertà e autorità, liberalismo e socialismo e in questo senso era contro il rosminianesimo che gli appariva troppo liberale.

Tra le altre posizioni da ricordare per la filosofia del diritto v'è quella di Graneris che studiava in

quel periodo san Tommaso e il diritto di resistenza; ma soprattutto importante in quegli anni la presenza in Cattolica di Alessandro Passerin d'Entrèves, professore di filosofia del diritto a Pavia e incaricato di storia delle dottrine politiche in Cattolica, che tra il '37 e il '39 insiste sul tema del diritto di resistenza in san Tommaso.

L'anno più significativo è il '41: noi abbiamo su *Jus*, rivista di diritto dell'Università Cattolica, un articolo di Melchiorre Roberti, professore di storia del diritto italiano su *Stato costituzionale e stato autoritario in Italia nel periodo napoleonico*, poi abbiamo, in un corso di conferenze per ricordare la fondazione della Compagnia di Gesù, Orio Giacchi che parla sul tema *La Compagnia di Gesù e la scienza del diritto* (e ricorda quei teorici gesuiti che avevano parlato del tirannicidio e del diritto di resistenza).

Ma soprattutto dal '41 arriva in Cattolica Sergio Mochi Onory che aveva studiato storia del diritto (primordi e sviluppi delle carte di libertà in Italia, origini storiche dei diritti essenziali della persona) e nel '41 tenne la prolusione di apertura dell'anno accademico intitolata *Modernità del Duecento*; qui si ha la torsione del medievalismo gemelliano. Quello di padre Gemelli, che era un medievalismo reazionario e filofascista, con questa prolusione viene trasformato perché la modernità del Duecento è la modernità del *diritto di resistenza*, delle libertà comunali, della *libertas ecclesiae*, è quindi sì l'insegnamento del passato ma è soprattutto evidente metafora del presente e progetto per il futuro.

Concomitante a questo sono anche le prime indicazioni del magistero di Pio XII che in questi anni avanza alcune sottolineature significative. Nel '42 esce a Milano il primo volume importante di Dossetti *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*. Molto significativa è la prima parte di questo libro dedicata alla nozione dogmatica di violenza e cioè alla violenza in generale e alle sue forme particolari in riferimento al matrimonio, ma con una visione più ampia di quella tradizionale dei canonisti e con conseguenze più vaste. Scriveva Dossetti: "In realtà per la violenza (come per qualunque altro

problema di diritto canonico) non si può prescindere dall'elaborazione filosofica e teologica: essa, quasi sempre, rappresenta la forza propulsiva e plasmatrice della parte più originale del diritto e della Chiesa, la forza che ne sollecita le più salienti differenziazioni dal diritto romano e insieme le più felici anticipazioni di istituti e di concetti, non di rado oggi vantati come scoperte esclusive della moderna ricerca giuridica". In questo capitolo Dossetti critica l'insufficienza della trattazione tradizionale della violenza, indica limiti e carenze di tutta la dottrina passata e presente e dice di voler dare una nuova definizione: "Riassumendo e concludendo potremmo definire la violenza in generale come *l'estrinsecazione di un'entità volitiva di un soggetto, consapevolmente e deliberatamente diretta a influire sulla condotta di un altro soggetto, in modo prepotente e perciò sempre suscettibile di essere avvertito dalla vittima*". Nella successiva trattazione v'è la distinzione tra violenza assoluta e violenza condizionale. Tra i tanti aspetti interessanti sottolineo quello dell'*irresistibilità*. Si può resistere alla violenza? Dice Dossetti: "Si sarà notato che noi non abbiamo fatto parola [per queste definizioni] di un requisito comunemente ritenuto essenziale alla violenza assoluta...: l'*irresistibilità*".

Secondo la trattazione tradizionale l'*irresistibilità*, cioè il non poter resistere alla violenza, era una caratteristica tipica della violenza assoluta. Invece nella definizione di Dossetti non compare:

Ritorna, a proposito di questo requisito, la solita confusione tra la violenza in sé e l'azione coatta. Si può, infatti, avere violenza assoluta sebbene la forza operante non sia così intensa da escludere qualunque possibilità di resistenza da parte della vittima, purché essa forza sia diretta esclusivamente ad agire

sulle potenze esclusive del soggetto passivo; perché, invece, si abbia una manifestazione assolutamente coatta, occorre che la manifestazione sia stata provocata *esclusivamente* dalla violenza assoluta: che, cioè, non solo meccanicamente essa sia stata determinata dall'esterna energia, ma che anche psicologicamente non ci sia in essa alcun concorso della volontà interiore della vittima. Questo concorso interiore, almeno virtuale, non può essere escluso se la forza in atto consente una resistenza, cioè lascia alla vittima la possibilità di sottrarre i suoi organi all'azione esterna su di essi esercitata: può mancare (ma non necessariamente) solo se la coazione è irresistibile.

Si apriva dunque il problema della non resistenza al male come concorso interiore, almeno virtuale.

Dalla Resistenza alla Costituzione

Nell'estate del 1942 si tenne a Piacenza il convegno interregionale dei Laureati Cattolici dell'Emilia Romagna alla presenza di Dossetti, sul tema *Il valore dell'azione*. Una delle questioni era se la morale cristiana legittimasse la rivolta contro la tirannide. La relazione risolveva positivamente la questione e tale soluzione fu accolta unanimemente dai presenti anche per il

concorso di Dossetti. In questi anni poi ci furono una certa ripresa di Rosmini filosofo della politica e una serie di edizioni (pur parziali) della seconda parte della *Filosofia della politica* (quella relativa alla società e il suo fine), nella quale si parla anche del diritto extrasociale distinto dal diritto sociale. Il diritto extrasociale era quello che fondava il diritto di resistenza. Dossetti conosceva questa seconda parte, ma, soprattutto, il 25 luglio del 1943 Dossetti stava leggendo *l'Antropologia soprannaturale* di Rosmini: rifletteva dunque sulla Grazia (forse si potrebbe dire sulla resistibilità alla Grazia).

Il diritto di resistenza ritorna anche nel Codice di Camaldoli, nella redazione del quale fu coinvolto anche Dossetti. Su questo punto il Codice di Camaldoli superava quello di Malines, nel n. 12 (nel quale si vede anche la mano di Capograssi). Significativo anche il radiomessaggio per il Natale del '44 sulla democrazia di Pio XII. Si giunge dunque all'esperienza resistenziale di Dossetti (dopo qualche dubbio dettato da una spinta non-violenta). Notiamo che dei futuri professorini costituenti (Dossetti, Lazzati, Fanfani, La Pira, Moro) Dossetti è l'unico che abbia fatto esperienza delle bande partigiane. È quasi un diritto-dovere di resistenza, che prefigura un orizzonte giuridico superiore a quello dello Stato, sottolinea la libertà e la giustizia sociale, prefigura organismi di democrazia sostanziale e non solo formale, una corte suprema di garanzia. Leggo da uno scritto di Dossetti, *La Democrazia cristiana ai lavoratori* del 1944, quindi in pieno periodo resistenziale:

Dopo venti anni di
oppressione, il popolo
italiano leva la testa e
reclama giustizia e
libertà... creeremo una
"Corte suprema di
garanzia", quale esiste
negli Stati Uniti, un
consesso cioè di altissimi
magistrati i quali
veglieranno perché la
Costituzione non venga
un'altra volta tradita e la
libertà del popolo non

sia messa in pericolo da tentativi provenienti dall'alto o da disordini dal basso... Vero è che questa costruzione politica è solo la scatola dell'edificio; se lasciamo alla base le vecchie fondamenta e all'interno le stesse travature e le stesse volte, la democrazia sarà soltanto formale e il mutamento non sarà definitivo né sicuro. Oltre le riforme politiche, bisogna dunque realizzare delle riforme nella struttura economica sociale. Non basta la libertà, ci vuole la giustizia sociale ed economica.

Dopo la guerra, il diritto di resistenza entrò in molte delle costituzioni post-belliche. Ci fu il ritorno al diritto naturale, peraltro sostenuto a livello universale dal papa Pio XII. In Germania in alcune Costituzioni dei Länder (Essen 1946, Bremen 1947, nella Costituzione federale solo nel 1968), in Francia nel progetto di Costituzione del 19 aprile del 1946, progetto poi respinto nel referendum popolare ma che ebbe notevole influenza sui costituenti italiani (art. 21: "Qualora il governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri").

In Italia, nell'Assemblea costituente e più precisamente nella prima Sottocommissione il 13 dicembre del 1946 fu approvato l'articolo 2 del progetto di Costituzione. Il primo comma recitava: "La sovranità dello Stato si esplica nei limiti dell'ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi". Nel secondo comma, proposto da Dossetti, si legge che "tutti i poteri emanano dal popolo che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti". A questo secondo comma si collegava l'articolo 3 proposto ancora

da Dossetti: "La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino". Interveniva nella discussione Moro che chiariva il nesso tra i due articoli confermando come nell'articolo 3

si precisa come al singolo, o alla collettività, spetti la resistenza contro lo Stato, se esso, avvalendosi della sua veste di sovranità, tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Solo dopo aver dichiarato che la sovranità dello Stato è nell'ambito dell'ordinamento giuridico [art. 2], si ha la possibilità di sancire nella Costituzione il diritto di resistenza, contro gli atti di arbitrio dello Stato.

Nella discussione ci sono posizioni, come quella di un altro democristiano, Caristia, per il quale è difficile definire la natura del diritto di resistenza come diritto individuale, mentre da un punto di vista collettivo esso corrisponde a un movimento chiamato "rivoluzione" che quando fosse riuscito ad affermarsi non avrebbe alcun bisogno di appellarsi a un articolo della Costituzione. Quasi simile la posizione di Togliatti, che dava poca importanza alla "giustificazione legale di una rivoluzione, perché... ciò che legittima una rivoluzione è la vittoria". Tuttavia Togliatti dichiarava di votare a favore dell'articolo 3 per non dare l'impressione che "si voglia precludere la via all'azione di resistenza contro un potere tirannico". Quindi in sede di sottocommissione l'articolo 3 fu approvato con dieci voti favorevoli, uno contrario e due astensioni. Nel passaggio in assemblea non si ebbe però più la correlazione fra articolo 2 e articolo 3 che dava il senso anche del diritto di resistenza e soprattutto non si ebbe

più il favore dei democristiani. Il progetto di Costituzione approvato dalla Commissione dei 75 che va in Assemblea sposta il diritto di resistenza al secondo comma dell'articolo 50: "Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino". Questo secondo comma - come è noto - non passa: nella nostra Costituzione non è riconosciuto il diritto di resistenza. Non passa per opposizione delle destre e di grande parte dei democristiani, per i quali significava riconoscere il diritto di rivoluzione e quindi aprire la via a una strumentalizzazione comunista di questo articolo. Vi erano pure alcuni, come Sullo, che volevano evitare che i separatisti si appropriassero del diritto di resistenza (oggi questo avrebbe una qualche attualità). Altri sostenevano che questo diritto dovesse essere collegato alla parte relativa alla Corte Costituzionale, perché intrecciato con la questione delle garanzie.

Qualche conclusione

Proviamo a tracciare una valutazione complessiva: il progetto di Dossetti voleva una Costituzione che andasse oltre le Costituzioni borghesi e le Costituzioni totalitarie, che fosse *liberale* (diritti civili individuali) e anche *socialista* (i diritti sociali), ma soprattutto fosse *comunitaria*. E qui c'è il progetto della seconda camera, presente in Dossetti fin dall'inizio, che doveva essere una Camera delle comunità non solo locali, ma delle comunità in tutti i sensi (familiari, di lavoro, etc). Voleva libertà e giustizia sociale, con una democrazia sostanziale e non solo formale, dunque fondata su un orizzonte metagiuridico o se vogliamo etico-giuridico e etico-civile, del quale il diritto di resistenza era l'espressione massima. Voleva anche una Corte suprema di garanzia tale da appellarsi al popolo in caso di illegittimità nei comportamenti da parte degli altri poteri, cioè un organo che rendesse concreta e sostanziale la democrazia, non un organo di pura garanzia formale.

Nei costituenti in realtà prevalse il ricordo del totalitarismo fascista e il timore di una sopraffazione reciproca: dunque si ebbe un parlamentarismo basato sui partiti e organi di garanzia formali. Il progetto dossettiano non è perciò l'anima della Costituzione. Esso fu in realtà sconfitto nella sua interezza (e fu vincente solo nell'ammodernamento di alcune parti): anche se costituisce certamente una delle componenti significative della cultura costituzionale alla base della Carta fondamentale del '48.

Termino con una citazione del 1988 di Dossetti che, parlando della Costituzione, affermava che:

[La Costituzione]
l'abbiamo fatta con
spirito di rinnovamento,
di modernità, almeno in
alcuni punti, almeno in
alcune parti. Si potevano
anche da allora, o quasi
subito dopo, capire
quelle che potevano
essere le parti
funzionali, gli strumenti
decisionali per la
struttura dello Stato che
stavamo organizzando,
un pochino più deboli o
un pochino già antiquati.
Non voglio dare la
responsabilità a nessuno
di questo, però è certo
che c'era forse uno
squilibrio di generazioni:
anche tra noi che allora
potevamo essere i più
giovani e la generazione
precedente,
specialmente quella che
aveva vissuto la vita
politica prefascista la
quale poteva avere

preoccupazioni di garanzia soprattutto. Certe strutture come il bicameralismo paritario assoluto, come il referendum, come la configurazione della Corte Costituzionale, erano indubbiamente strutture di cui si poteva già in una certa misura intravedere allora che avrebbero rallentato di molto e indebolito di molto le possibilità decisionali che pure l'epoca moderna impone a chi ha la responsabilità politica.